

N. 365

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSSOMANDO, PARRINI, BAZOLI, VERINI, MIRABELLI, GIORGIS, MELONI e VALENTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2022

Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze.

Nel complesso tale normativa, che intende far convergere anche il nostro Paese su rigorosi *standard* in materie comuni alle altre principali democrazie, appare ancora attuale. Non appaiono quindi convincenti le argomentazioni a favore dell'abrogazione dell'intero testo. Tuttavia è un dato obiettivo che le disposizioni contenute nel testo siano tra loro disomogenee.

In gran parte comportano l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo come conseguenze di una condanna definitiva e queste disposizioni appaiono tuttora frutto di una scelta ragionevole.

Viceversa, sulla base della casistica degli ultimi anni è emerso un problema oggettivo di bilanciamento tra lotta all'illegalità da una parte e salvaguardia dell'efficienza e della stabilità delle amministrazioni dall'altra. In particolare appaiono problematiche, salvo che per i delitti di particolare allarme sociale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo n. 235 del 2012 che prevedono la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e dunque suscettibili di cambiamento nel corso dell'iter processuale. In tali casi, risulta opportuno un nuovo bilanciamento che rispetti parimenti le esigenze di legalità e il principio di garanzia costituzionale di cui all'articolo 27 della Costituzione, in particolar modo in relazione ai reati che appaiono senza dubbio di minore pericolosità sociale.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

- 1) al comma 1, lettera *a*), le parole: « per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) » sono sostituite dalle seguenti: « per uno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale »;
- 2) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
- 3) al comma 6, dopo le parole: « sentenza di condanna » sono aggiunte le seguenti: « per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, nonché per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere *a*), *b*), e *c*), »;

b) all'articolo 11:

- 1) al comma 1, lettera *a*), le parole: « per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) » sono sostituite dalle seguenti: « per uno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale »;
- 2) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) al comma 7, dopo le parole: « sentenza di condanna » sono aggiunte le seguenti: « per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, nonché per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere *a*), *b*), e *c*), ».